

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MEZZACAPO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MASTROROSA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MASSIMO CARATELLI

Seduta del 30/04/2026

FATTO

1. Parte ricorrente riferisce di aver stipulato con la convenuta un contratto avente ad oggetto la cessione di crediti fiscali maturati nell'ambito del c.d. Superbonus, connessi alla ristrutturazione di una villetta. In particolare, lamenta che l'intermediario non abbia proceduto all'acquisto di crediti fiscali per complessivi euro 38.000,00. Secondo la prospettazione attorea, tale omissione lo ha costretto a presentare dichiarazioni fiscali integrative per gli anni 2021 e 2022, subendo una perdita economica pari a euro 5.041,00 per il 2021 e a euro 1.422,00 per il 2022. L'istante riferisce, inoltre, di aver dovuto ricorrere a un finanziamento per far fronte alle conseguenze del mancato acquisto dei crediti, sostenendo ulteriori costi quantificati in euro 3.000,00. Tanto premesso, il ricorrente chiede il risarcimento dei danni asseritamente subiti, consistenti nella perdita del beneficio fiscale, nelle spese di consulenza sostenute per il recupero parziale del credito e negli interessi passivi corrisposti in relazione al prestito chirografario acceso.
2. Con le controdeduzioni, l'intermediario eccepisce preliminarmente l'incompetenza per materia dell'ABF, sostenendo che, nell'operazione oggetto del ricorso, non avrebbe agito quale prestatore di servizi bancari, bensì come operatore economico abilitato dalla normativa tributaria a partecipare alle operazioni di cessione dei crediti fiscali. Nel merito, la resistente ricostruisce l'operazione intercorsa con il ricorrente, avente ad oggetto l'acquisto di crediti fiscali derivanti dal c.d. Superbonus e da altri bonus edilizi, assistita da un'apertura di credito concessa dalla banca. Evidenzia che l'acquisto dei crediti era subordinato alla loro effettiva

maturazione, e quindi all'esecuzione e al pagamento dei lavori nonché alla verifica della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa fiscale. Per tali verifiche, considerate la complessità e la tecnicità della materia, l'istituto di credito si era avvalso di una società di consulenza esterna specializzata. La richiesta di cessione veniva quindi sottoposta all'istruttoria della predetta società, che emetteva – in data 13 luglio 2021 – una relazione di pre-fattibilità, stimando in euro 120.024,00 il valore del credito cedibile. Successivamente, una volta eseguiti i lavori, il ricorrente apriva la fase successiva di SAL in data 22 dicembre 2022, caricando la relativa documentazione sulla piattaforma della società consulente. La resistente riferisce che il report emesso il 5 gennaio 2023 stimava importi cedibili inferiori rispetto a quelli indicati dal ricorrente, rilevando che i crediti derivanti da spese sostenute nel 2021 non potevano essere ceduti integralmente per tutte le rate previste. A seguito di ciò, il ricorrente, con comunicazione del 21 febbraio 2023, chiedeva di respingere la cessione del credito di euro 85.312,00 e di ripristinare gli importi nel proprio cassetto fiscale. Per procedere a una cessione a rate parziali, il ricorrente apriva quindi una nuova pratica, nuovamente sottoposta all'istruttoria della società esterna, la quale emetteva un primo report in data 11 agosto 2023, relativo agli interventi del 2021, e un secondo report in data 29 agosto 2023, relativo agli interventi eseguiti nel 2022. In tali report venivano evidenziate specifiche irregolarità: quanto ai lavori del 2021, l'intervento "n. 2" non risultava acquistabile per l'intero importo richiesto, essendo cedibile solo la quota fiscalmente deducibile pari ai quattro quinti; quanto ai lavori del 2022, gli interventi "n. 13" e "n. 17" risultavano eccedenti i limiti di spesa previsti dalla normativa fiscale. L'intermediario evidenzia di aver costantemente informato parte attrice circa le modalità operative necessarie per rispettare la disciplina fiscale applicabile e le ragioni delle determinazioni assunte dalla cessionaria. Sostiene, tuttavia, che il ricorrente abbia caricato la documentazione discostandosi dalle indicazioni ricevute, sicché la società consulente non avrebbe potuto che rilevare le irregolarità in sede di istruttoria. Richiama, inoltre, l'*addendum* contrattuale sottoscritto dalle parti, il cui art. 7 prevedeva la riduzione proporzionale del prezzo di acquisto in caso di cedibilità del credito in misura inferiore a quella originariamente stimata. Precisa, infine, di aver regolarmente versato al proponente l'importo complessivo di euro 70.577,42. Quanto al prestito chirografario successivamente acceso dal ricorrente, l'intermediario rappresenta che le relative condizioni contrattuali, sottoscritte il 29 luglio 2024, escludono qualsiasi collegamento con l'operazione di acquisto dei crediti fiscali. Alla luce di tali circostanze, la resistente ritiene infondata la domanda risarcitoria proposta da parte attrice, contestando la sussistenza di un nesso causale tra il proprio operato e i danni lamentati, che reputa comunque non dimostrati. Chiede, pertanto, che il ricorso venga dichiarato inammissibile ovvero rigettato nel merito.

3. In sede di repliche, il ricorrente riferisce che il proprio tecnico aveva caricato sulla piattaforma della società esterna, già nel novembre 2022, la richiesta di cessione dei crediti fiscali relativi all'anno 2021, unitamente alla documentazione necessaria per la remissione *in bonis* ai fini della cessione entro il termine del 30 novembre 2022. Secondo la prospettazione attorea, la banca e la società non accettavano tuttavia la cessione, ritenendola tardiva. Per tale ragione – e su indicazione degli stessi soggetti coinvolti nell'operazione –, l'istante apriva una nuova procedura tra febbraio e marzo 2023, nel tentativo di recuperare almeno i quattro quinti del credito originariamente oggetto di cessione. Il proponente evidenzia che il rigetto della pratica è stato motivato con il tardivo caricamento della documentazione, che avrebbe dovuto essere depositata entro il mese di settembre 2022. Lamenta, tuttavia, che tale termine non gli sia mai stato comunicato dalla banca e sostiene che il caricamento effettuato nel novembre 2022 fosse comunque conforme alla normativa fiscale applicabile. Alla luce di ciò, il proponente ritiene illegittimo il rifiuto opposto alla cessione del credito e insiste nella domanda di risarcimento dei danni.

4. Nelle controrepliche, la banca ribadisce le difese già svolte, aggiungendo ulteriori precisazioni alla luce delle deduzioni di parte attrice. In particolare, richiama l'art. 9 dell'accordo sottoscritto tra le parti, che poneva a carico del committente l'obbligo di eseguire tutti gli adempimenti e le formalità richieste entro i termini previsti dalla normativa fiscale per poter accedere al credito d'imposta. La resistente evidenzia, inoltre, che la procedura di remissione *in bonis* consentiva la regolarizzazione delle spese riferite all'anno 2021 entro il termine ultimo del 30 novembre 2022, mentre la banca aveva avuto conoscenza dell'esistenza di tali spese soltanto a seguito del caricamento della relativa documentazione sulla piattaforma, avvenuto a partire dal 22 dicembre 2022. Precisa, altresì, che la pratica risultava completa e "*favorabile*" soltanto alle ore 17.00 del 31 dicembre 2022. Secondo la resistente, la società consulente ha quindi potuto avviare l'istruttoria ed emettere il relativo report soltanto nel gennaio 2023, risultando in ogni caso impossibile perfezionare la cessione entro il 2022 e, a maggior ragione, entro il termine del 30 novembre 2022 previsto dalla disciplina fiscale.

DIRITTO

1. L'intermediario eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che la controversia riguardi una materia sottratta alla competenza dell'ABF. La questione della competenza dell'Arbitro in relazione ai contratti di cessione aventi a oggetto crediti d'imposta è stata già esaminata dal Collegio di Coordinamento, il quale – con decisione n. 9642/2022 – ha affermato che la circostanza che il contratto abbia ad oggetto crediti fiscali non esclude, di per sé, la competenza dell'ABF, fermo restando il difetto di competenza *ratione materiae* qualora la domanda richieda l'interpretazione o l'applicazione di norme tributarie. Nel caso di specie, alla luce delle stesse deduzioni dell'intermediario, vengono in rilievo principalmente le clausole del contratto stipulato tra le parti e, in particolare, i termini convenuti per il perfezionamento della cessione. L'eccezione preliminare sollevata dalla resistente non può, pertanto, essere accolta.
2. Nel merito, osserva il Collegio che l'art. 11 delle condizioni contrattuali disciplina le ipotesi di interventi – come il caso in esame – eseguiti a cavallo di due annualità, prevedendo che la cessione "*si perfezionerà per l'intero importo del SAL solo a condizione che la relativa data di efficacia occorra entro il termine del 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione*". Da tale previsione si evince, quindi, che per i lavori realizzati già nel 2021, il termine originariamente pattuito era fissato al 16 marzo 2022. Il ricorrente, nelle repliche, richiama piuttosto il diverso termine del 30 novembre 2022, riferito alla remissione *in bonis*. La banca sostiene, tuttavia, che anche rispetto a tale termine il caricamento della documentazione sia avvenuto tardivamente, essendo stato completato sulla piattaforma della società consulente soltanto in data 31 dicembre 2022. In particolare, l'intermediario – con le controrepliche – documenta che l'*upload* della documentazione è iniziato il 22 dicembre 2022 e che la pratica è risultata completa e "*favorabile*" solo il 31 dicembre 2022, con il passaggio dello stato da "*In attesa di documentazione*" a "*Lavorazione in corso*". Tale documentazione appare incompatibile con quanto dedotto dal ricorrente circa la tempestività degli adempimenti a esso imputabili. Inoltre, l'intermediario risulta aver esplicitato, già nel riscontro al reclamo, le ragioni del mancato acquisto dei crediti fiscali.
3. Tanto premesso, in base alla documentazione in atti, ritiene questo Collegio che – nel caso in esame – non emergano profili di responsabilità imputabili alla resistente. Ne consegue che le contestazioni formulate da parte attrice non possono trovare accoglimento.
4. Quanto all'istanza di natura risarcitoria proposta da parte attrice, il Collegio rileva che incombe sulla parte ricorrente l'onere di fornire adeguata prova del danno asseritamente patito. Tale

danno, peraltro, non può consistere in meri “disappunti o perdite di tempo”, ma deve necessariamente risultare dalla documentazione prodotta la ricorrenza di un serio pregiudizio, conseguenza immediata e diretta della medesima condotta dell’intermediario contestata (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 4568/2016). Ciò posto, alla luce della documentazione in atti e conformemente a quanto rilevato dalle parti, la pretesa del ricorrente non può ritenersi meritevole di accoglimento, in quanto priva di valide evidenze probatorie, sia nell’*an* sia nel *quantum*. La relativa istanza risarcitoria non può, dunque, trovare accoglimento.

5. In relazione a quanto precede, il ricorso non può, pertanto, essere accolto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE